

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR e di fondi pensione, nonché all'attività di calcolo del valore delle quote di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico della finanza (artt. 36, 38 e 50) affida alla banca depositaria compiti di primaria importanza per la tutela dei partecipanti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

In particolare, la banca depositaria provvede: alla custodia dei beni dell'OICR; all'accertamento della legittimità dell'emissione e del rimborso delle parti dell'organismo; all'accertamento della correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, su incarico della SGR o della SICAV, provvede essa stessa a tale calcolo; alla verifica che la destinazione dei redditi dell'OICR sia conforme alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza; alle operazioni di conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati rappresentativi di parti dell'OICR; all'accertamento che nelle operazioni del fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; all'esecuzione delle istruzioni della SGR o della SICAV se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione, la banca depositaria è responsabile nei confronti dell'OICR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito.

La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del valore delle parti degli OICR al ricorrere delle condizioni stabilite dalla presente disciplina, emanata sentita la Consob.

La medesima disciplina prevista per la banca depositaria di OICR si applica anche alle depositarie dei fondi pensione, ai sensi della relativa normativa di settore ⁽¹⁾.

Le presenti disposizioni di vigilanza disciplinano: le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR (Sezioni II); le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di calcolare il valore delle quote di OICR (Sezione IV); la valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità della banca depositaria (Sezione V). La Sezione III disciplina l'assunzione delle funzioni di banca depositaria di fondi pensione. Nella Sezione VI sono contenute le disposizioni finali.

¹ In particolare, l'art. 7 del d. lgs. n. 252/05 prevede che la depositaria delle risorse dei fondi pensione possieda i requisiti e svolga i compiti previsti, dall'art. 38 del TUF, per le banche depositarie di OICR.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle banche, a livello individuale;
- alle succursali in Italia di banche comunitarie.

3. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 36, comma 2, ai sensi del quale la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria
 - 36, comma 4, ai sensi del quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, la banca depositaria agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo;
 - 38, che definisce i compiti e le responsabilità della banca depositaria e attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il potere di determinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria;
 - 39, commi 1 e 3, che prevedono, rispettivamente, l'indicazione della banca depositaria nel regolamento del fondo e l'approvazione di quest'ultimo da parte della Banca d'Italia;
 - 50, che estende alle SICAV la disciplina di cui agli artt. 36, comma 2 e 38.
- dall'art. 17 del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
- dall'art. 7 del d. lgs. n. 252/05, ai sensi del quale alla depositaria delle risorse dei fondi pensione si applica l'art. 38 del TUF in materia di requisiti e compiti delle banche depositarie di OICR.

-
SEZIONE II
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI BANCA
DEPOSITARIA DI OICR

1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica della banca che intende svolgere la funzione di depositaria, il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per l'esercizio delle funzioni di banca depositaria è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni .

La banca depositaria:

1. è una banca italiana;
2. è una succursale in Italia di banca comunitaria. In tale caso, ferma restando la facoltà per la banca depositaria di avvalersi di subdepositari, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di banca depositaria sono esercitate direttamente dalla succursale italiana;
3. ha un patrimonio di vigilanza non inferiore a 100 milioni di euro;
4. dispone di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere;
5. ha un assetto organizzativo idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti ad essa affidati, avute anche presenti le caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali intende svolgere la funzione di depositaria. In particolare:
 - la funzione di depositaria è svolta da una struttura dedicata, dotata di risorse (umane, tecnologiche e organizzative) adeguate in termini qualitativi e quantitativi;
 - i sistemi informativo-contabili sono adeguati allo svolgimento della funzione. In particolare, il sistema informativo consente lo scambio di flussi informativi con la SGR o con la SICAV, con elevato grado di automazione e in via continuativa ⁽²⁾; in quest'ambito, rilevano tra l'altro: i) l'adeguatezza delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla verifica del calcolo della quota, ivi compresi quelli forniti da *providers* esterni; ii) il livello d'integrazione che verrà assicurato tra archivi e sistemi della banca e quelli della SGR o della SICAV, al fine di garantire l'allineamento e il raccordo tra le basi dati (in particolare, tra le anagrafiche titoli); iii) una compiuta definizione – in termini di contenuto, modalità di scambio e tempistica – dei flussi informativi da e verso la SGR o la SICAV;
 - per lo svolgimento dei controlli in merito alla correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR da parte della SGR o della SICAV, la depositaria si avvale di strutture e procedure adeguate per la determinazione del *pricing* di strumenti finanziari non quotati ovvero caratterizzati da elevata complessità;

² Qualora l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano esercitate da SGR diverse, la banca depositaria coordina la propria attività con ambedue i soggetti (promotore e gestore) e - a seconda della ripartizione dei compiti adottata tra promotore e gestore - concorda i flussi informativi da instaurare con ciascuno di essi.

- sono fissati elevati standard di sicurezza, volti a tutelare l'integrità, la segregazione e la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
- la continuità operativa del servizio di banca depositaria è esplicitamente considerata nell'ambito del piano aziendale di continuità operativa;
- gli schemi organizzativi e i sistemi di controllo adottati assicurano l'autonomia della funzione di depositaria, tenuto conto dell'obbligo della banca depositaria di agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti agli OICR (36, comma 4 del TUF).

2. Autorizzazione

2.1. Decisione della banca di svolgere le funzioni di banca depositaria

Le banche valutano attentamente la decisione di svolgere la funzione di banca depositaria, tenuto conto della complessità e della delicatezza dei compiti ad essa affidati.

La decisione di esercitare la funzione è deliberata dall'organo con funzione di supervisione strategica sulla base di una valutazione accurata, che comprende, almeno:

- una valutazione analitica (“autovalutazione”) della adeguatezza della struttura dedicata ai compiti di banca depositaria e dei profili organizzativi rilevanti per lo svolgimento della funzione, tenuto anche conto delle caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali si intende svolgerla (cfr. par. 1). L'autovalutazione si basa sui contributi di tutte le funzioni aziendali interessate allo svolgimento dell'incarico - ivi incluse le funzioni di controllo di conformità alle norme e di gestione del rischio - secondo le rispettive competenze. La funzione di revisione interna verifica l'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e dei controlli della funzione di banca depositaria;
- un “piano di sviluppo”, su un orizzonte temporale triennale, della funzione di banca depositaria, che illustri: i) le prospettive dell'attività in termini di volumi, ritorni economici, numero e tipologia di organismi per i quali si intende svolgere la funzione; ii) gli investimenti deliberati e quelli programmati, anche per quanto attiene all'adeguamento degli organici dedicati, in relazione alle variazioni dell'operatività; iii) gli eventuali ulteriori servizi forniti alla SGR o alla SICAV (ad es., tenuta della contabilità, finanziamenti agli OICR, calcolo del valore complessivo netto degli OICR in outsourcing); iv) gli impatti, anche in chiave prospettica, dello svolgimento della funzione di banca depositaria sulla situazione patrimoniale della banca.

L'organo di controllo fornisce il proprio parere all'organo con funzione di supervisione strategica in ordine all'“autovalutazione” e al “piano di sviluppo” della stessa.

2.2. Domanda di autorizzazione.

La banca che intende svolgere le funzioni di banca depositaria presenta alla Banca d'Italia domanda di autorizzazione ⁽³⁾.

³ Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la domanda è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.2 della presente Sezione, allega alla domanda un'attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte della stessa banca, delle condizioni indicate nel paragrafo 1 della presente Sezione, relative all'ammontare

La domanda indica le categorie di OICR – fondi aperti/SICAV, fondi chiusi, fondi immobiliari, fondi speculativi – per i quali la banca intende svolgere le funzioni di banca depositaria nonché ogni elemento utile per valutare l’idoneità della banca a svolgere tale incarico e la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente.

Alla domanda sono allegati:

- la delibera dell’organo di supervisione strategica relativa alla decisione di svolgere le funzioni di banca depositaria, da cui risultano, tra l’altro, le categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di depositaria;
- il parere dell’organo di controllo sull’idoneità della banca all’assunzione dell’incarico;
- la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al par. 1;
- la “autovalutazione” dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo (cfr. par. 2.1);
- il “piano di sviluppo” (cfr. par. 2.1).

La Banca d’Italia rilascia o nega l’autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Fermo restando quanto previsto nel par. 2.3, la banca può assumere incarichi di banca depositaria con riferimento agli OICR appartenenti alle categorie per le quali è stata autorizzata.

2.3. Variazione o estensione delle categorie di OICR.

La banca che intende svolgere i compiti di depositaria con riguardo a categorie di OICR per le quali non ha ricevuto l’autorizzazione (cfr. par. 2.2), lo comunica alla Banca d’Italia almeno 120 giorni prima dell’assunzione dei nuovi compiti ⁽⁴⁾.

Alla comunicazione sono allegati:

- la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l’altro, le nuove categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di depositaria;
- il parere dell’organo di controllo sull’idoneità della banca a variare o estendere la propria operatività;
- un aggiornamento della “autovalutazione” dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo (cfr. par. 2.1), nella quale sono descritte le modifiche organizzative necessarie in relazione all’estensione dell’operatività della funzione di depositaria;
- un aggiornamento del “piano di sviluppo”, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell’operatività (cfr. par. 2.1).

del patrimonio di vigilanza, all’esperienza nel settore e agli assetti organizzativi. Alla domanda si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.2 della presente Sezione.

⁴ Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la comunicazione è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.3 della presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa l’estensione dell’operatività. Si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.3 della presente Sezione.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni di banca depositaria a nuove categorie di OICR. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di avvio.

SEZIONE III
FUNZIONI DI BANCA DEPOSITARIA DI FONDI PENSIONE

Alle banche che intendono svolgere le funzioni di banca depositaria di fondi pensione si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II, IV e V, in quanto compatibili. I riferimenti agli OICR, alle categorie di OICR e alle SGR vanno intesi come riferiti ai fondi pensione e alle società che istituiscono tali fondi.

SEZIONE IV
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLE QUOTE
DEGLI OICR

Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nella Sezione II, la banca depositaria adotta specifiche misure organizzative e presidi di controllo qualora intenda ottenere l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico di calcolare il valore delle parti dell'OICR ("calcolo del NAV"), ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a-bis), del TUF.

In particolare, la banca:

- istituisce un'unità operativa dedicata al calcolo del NAV dotata di risorse adeguate (sul piano quantitativo, delle competenze professionali e delle risorse organizzative e informatiche), separata da quella incaricata dei controlli di depositaria;
- dispone di un sistema informativo-contabile in grado di assicurare la corretta e tempestiva valorizzazione della quota; a tal fine - oltre a valutare l'adeguatezza dei sistemi della funzione di depositaria già in uso (in particolare per quanto attiene all'integrazione e all'automazione delle procedure di scambio di informazioni e dati con la SGR) - la banca adotta applicativi di calcolo della quota idonei rispetto alla numerosità degli OICR per i quali viene effettuato il calcolo e alla tipologia di attività in cui gli stessi sono investiti;
- è dotata di un sistema di controlli interni adeguato ad assicurare, nel continuo, l'accuratezza del complessivo processo di calcolo del NAV; in tale ambito, devono essere formalizzati i controlli:
 - di linea, preventivi o successivi alla definitiva valorizzazione della quota, a cura della stessa unità deputata al calcolo del NAV;
 - di secondo livello, che comprendono, oltre alle verifiche di *compliance* di spettanza della funzione aziendale di controllo di conformità alle norme, le seguenti attività: i) il riscontro della congruità dei valori assegnati alle grandezze rientranti nel calcolo della quota, attraverso verifiche di tipo campionario, svolte in via continuativa, ex post rispetto alla valorizzazione definitiva del NAV; ii) l'esame della congruità delle metodologie e delle procedure di valutazione utilizzate. Tali compiti possono essere affidati alla stessa unità preposta ai controlli sull'attività di banca depositaria ovvero ad altra entità, purché indipendente dall'unità responsabile del calcolo del NAV;
 - di terzo livello da parte della funzione di revisione interna. In particolare, la revisione interna valuta la funzionalità e l'affidabilità del complessivo impianto operativo e di controllo; sottopone a verifiche periodiche, nell'ambito della consueta attività di revisione interna, il complessivo processo di calcolo, le procedure utilizzate, il sistema informativo e i presidi di controllo.

Alla decisione di assumere l'incarico di calcolo del NAV si applica la procedura indicata nel par. 2.1 della Sezione II.

La banca depositaria che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di calcolo del NAV presenta domanda alla Banca d'Italia ⁽⁵⁾.

Alla domanda sono allegati:

- la delibera di approvazione dell'assunzione dell'incarico adottata dall'organo con funzione di supervisione strategica, da cui risultano, tra l'altro, le categorie di OICR per i quali la banca intende calcolare il valore del NAV;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità della banca all'assunzione dell'incarico;
- la documentazione attestante i requisiti di cui al presente paragrafo;
- la "autovalutazione" dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1 della Sezione II), con riferimento all'attività di "calcolo del NAV";
- il "piano di sviluppo" (cfr. par. 2.1 della Sezione II), con riferimento all'attività di calcolo del NAV.

La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

La banca che intende successivamente svolgere le funzioni di calcolo del NAV con riguardo a categorie di OICR non indicate nel provvedimento di autorizzazione di cui ai precedenti paragrafi, lo comunica alla Banca d'Italia almeno 120 giorni prima dell'assunzione dei nuovi compiti ⁽⁶⁾.

Alla comunicazione sono allegati:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l'altro, le nuove categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di calcolo del NAV;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità della banca ad estendere la propria operatività;
- un aggiornamento della "autovalutazione" dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, nella quale sono descritte le modifiche organizzative previste in relazione all'estensione dell'operatività;
- un aggiornamento del "piano di sviluppo", se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell'operatività.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni a nuove categorie di OICR per mancanza dei requisiti prescritti. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di avvio.

⁵ Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la domanda è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nella presente Sezione, allega alla domanda un'attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte della stessa banca, delle condizioni indicate nel secondo capoverso della presente Sezione. Alla domanda si applicano i termini previsti nella presente Sezione.

⁶ Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la comunicazione è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nella presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa l'estensione dell'operatività. Si applicano i termini previsti nella presente Sezione.

SEZIONE V
PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DELLA BANCA DEPOSITARIA

La banca depositaria deve assicurare costantemente che gli incarichi di depositaria e di “calcolo del NAV” siano svolti secondo modalità adeguate. A tal fine, adotta tutte le misure necessarie affinché la propria struttura sia in grado nel continuo di svolgere correttamente i compiti ad essa affidati, tenuto conto anche della diversa complessità degli OICR per i quali svolge l’incarico.

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla disciplina di vigilanza, le banche depositarie conducono, almeno una volta l’anno - e comunque in occasione di variazioni di rilievo dell’operatività - un’autovalutazione circa la propria idoneità (cfr. par. 2.1 della Sezione II), i cui esiti sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono presi in considerazione nell’ambito del processo per determinare il capitale complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP) ⁽⁷⁾.

Gli esiti dell’autovalutazione sono comunicati alla Banca d’Italia, attraverso l’invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una specifica relazione, che indica almeno:

- le attività poste in essere nell’anno in esecuzione degli incarichi di banca depositaria e di “calcolo del NAV”;
- le criticità emerse nello svolgimento delle attività precisando le iniziative intraprese per il loro superamento;
- le eventuali modifiche ai sistemi informativi e all’assetto organizzativo adottate in relazione alle predette attività;
- gli eventuali reclami proposti e i contenziosi, anche di natura giudiziaria, che riguardino lo svolgimento degli incarichi in esame;
- i possibili sviluppi prospettici delle attività di depositaria e di calcolo del NAV;
- gli OICR e i fondi pensione per i quali viene svolta attività di banca depositaria e di “calcolo del NAV”, con l’indicazione delle masse gestite.

Resta fermo in ogni caso il potere della Banca d’Italia di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del NAV.

Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la Banca d’Italia avvia un procedimento d’ufficio per revocare l’autorizzazione allo svolgimento delle suddette funzioni. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dall’avvio.

(7) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo III.

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il Capitolo 5 (Assunzione dell'incarico di banca depositaria) del Titolo V delle Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) è abrogato.

Le banche che svolgono l'incarico di banca depositaria o di calcolo del valore del NAV alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni sono autorizzate a continuare a svolgere le funzioni di depositaria o di calcolo del valore del NAV per le categorie di OICR per le quali espletano effettivamente tali incarichi.